

Codice A1802B

D.D. 10 novembre 2023, n. 2780

R.D. 1175/1933, D.P.R. 327/2001, D.Lgs. 330/2004, l.r. 3/2023, Linee Guida nazionali adottate con Decreto MITE 20.10.2022. "Autorizzazione Unica regionale a costruire ed esercire la rete e l'impianto di distribuzione di energia elettrica e delle opere indispensabili alle stesse, alla tensione nominale di 15 kV", nei Comuni di Torrazza Piemonte e Verolengo (prov. TO), ad istanza di NAT POWER RE srl. Conclusione...



ATTO DD 2780/A1802B/2023

DEL 10/11/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: R.D. 1175/1933, D.P.R. 327/2001, D.Lgs. 330/2004, l.r. 3/2023, Linee Guida nazionali adottate con Decreto MITE 20.10.2022. “Autorizzazione Unica regionale a costruire ed esercire la rete e l'impianto di distribuzione di energia elettrica e delle opere indispensabili alle stesse, alla tensione nominale di 15 kV”, nei Comuni di Torrazza Piemonte e Verolengo (prov. TO), ad istanza di NAT POWER RE srl. Conclusione della Conferenza di Servizi Decisoria svoltasi ai sensi degli artt. 14 c. 2 e 14 -bis L. 241/90, in forma semplificata e asincrona.

Si premette:

In data 17 maggio 2023, ns. protocollo n. 21302/A1800A del 18 maggio 2023, la Società NAT POWER RE srl, con sede legale in Milano (MI) Via Savona 97, in persona del legale rappresentante Pupillo Giorgio, ha presentato domanda, unitamente agli elaborati progettuali in formato digitale, ai sensi dell'art. 60 l.r. n. 3/2023, per l'“**Autorizzazione Unica regionale a costruire, esercire e modificare la rete e l'impianto di distribuzione di energia elettrica e delle opere indispensabili alle stesse, alla tensione nominale di 15 kV**” nei Comuni di Torrazza Piemonte e Verolengo (TO), connessa con il “Campo Fotovoltaico Torrazza Piemonte” soggetto a PAS, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 28/2011 e s.m.i..

L'impianto in esame risulta composto da un cavo interrato cordato ad elica in media tensione (15 kV), per una lunghezza pari a 2.260 m.

La nuova infrastruttura si rende necessaria per il collegamento della Cabina Primaria AT/MT “TORRAZZA” alla Cabina di consegna DY20-2-741520 "Nat Power"; a tal proposito, la Società proponente riferisce che ne sarà il soggetto attuatore, mentre l'esercizio avverrà a cura del gestore e-distribuzione spa al quale verrà successivamente trasferita.

La zona attraversata dalla linea elettrica in oggetto risulta sottoposta a vincolo paesaggistico.

Ai sensi dell'applicazione dell'art. 10 comma 4 della l.r. 40/98 e s.m.i., l'opera in esame risulta esclusa dal procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

A seguito della verifica dei requisiti tecnico-amministrativi, necessari per la procedibilità e l'ammissibilità dell'istanza, è stata pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 dell'01.06.2023 la Comunicazione prot. n. 21778/A1802B del 22.05.2023, di avvenuto deposito di copia informatica degli elaborati progettuali, di avviso di avvio del procedimento, con contestuale indizione della Conferenza dei Servizi Decisoria, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 7, 14 c. 2 e 14-bis legge n. 241/90.

Gli Enti interessati, coinvolti nel procedimento *de quo*, hanno trasmesso, anche previa integrazioni richieste alla Società istante, pareri, nulla osta e contributi che vengono riportati di seguito.

-Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con nota prot. 126096 del 22/06/2023 così riporta: *“Dall'analisi della documentazione inerente l'opera di cui all'oggetto si evince la presenza di condutture di energia elettrica. La documentazione depositata dalla società risulta essere conforme a quanto indicato dall'articolo 56 del Decreto legislativo n. 259/03 e ss.mm.ii.*

Si valuta opportuno segnalare che la realizzazione delle opere di cui trattasi dovrebbe tenere conto in fase progettuale della compatibilità elettromagnetica tra le nuove strutture da realizzare ed i preesistenti impianti radioelettrici, ove questi ultimi dovessero risultare operanti nelle vicinanze delle opere medesime.

Infine, nel caso in cui sia prevista in progetto anche la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, a servizio dell'impianto elettrico o delle tubazioni metalliche (ad es. reti di telesorveglianza, telecontrollo, monitoraggio, altro) si informa che ai sensi degli articoli 99 e 104 del codice delle comunicazioni elettroniche (Decreto legislativo n. 259/03 e s.m.i.), l'attività di installazione ed esercizio di dette reti è assoggettata ad una autorizzazione generale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 99 comma 5 e dall'art. 105 del predetto codice, che consegue alla presentazione della dichiarazione e della documentazione prescritte dall'art. 99 comma 4 e dell'art. 107 del succitato Codice al Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali – Divisione II – Comunicazioni elettroniche ad uso privato - Viale America 201 – 00144 ROMA”.

-Il Settore Urbanistica Piemonte Occidentale della Direzione Ambiente, Energia e territorio ha trasmesso la Relazione in adempimento all'art. 146 D.Lgs 42/2004, con nota prot. n. 79929 del 06.06.2023, con cui:

“Con riferimento alla nota di indizione della Conferenza dei Servizi e comunicazione termini con prot. n. 73368 del 24/05/2023, qui pervenuta dalla Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica - Settore Infrastrutture e Pronto Intervento; esaminata la documentazione progettuale pervenuta in allegato alla nota sopraccitata, Accertato che presso l'area oggetto di intervento è operante il vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1°, lettera g “territorio coperti da foreste e da boschi”, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., non derivante dall'analisi della Tavola P2 del PPR (dalla quale non risultano vincoli o peculiarità paesaggistiche) ma dalla presenza di un'area boscata nella porzione a sud all'interno del lotto di intervento, occupata da una superficie superiore ai 2000 mq. costituita da vegetazione arborea accompagnata da quella arbustiva, insediatasi per colonizzazione naturale dopo la cessazione della precedente attività estrattiva non più operante, verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art.3, gli interventi in oggetto sono ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione, in virtù del fatto che l'impianto in parola rientra nei contenuti del comma 1) lett.d) “...impianti per la produzione di energia con potenza superiore a 1000 chilowatt di picco...”; valutato che era già stato fornito riscontro del Settore scivente all'intervento in parola a seguito di dedicata Pratica Suap 12233690960-20102022-1554 - nuovo impianto fotovoltaico, con istanza

(prot. n° 54981 del 13/12/2022) a cura del SUAP del Comune di Torrazza Piemonte (TO); richiamato pertanto il proprio contributo, prot. n° 165382 del 30/12/2022, che si conferma con la presente nota, con la quale si formulava una valutazione positiva ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.lgs 42/2004 in merito alla proposta progettuale presentata, in quanto si accertava che l'intervento proposto risultava compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. "g" del D.Lgs. 42/2004, visto l'art. 146 comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i, visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, verificato che l'intervento proposto è pertanto conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, Ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.lgs 42/2004 la presente relazione è inviata al Soprintendente ai fini del pronunciamento del parere vincolante; si precisa che tale relazione potrà essere considerata ai fini della definizione dell'autorizzazione paesaggistica solo a fronte dell'acquisizione del parere vincolante del Soprintendente o nel caso in cui tale parere non sia reso secondo quanto previsto dall'art. 146 Dlgs 42/2004, nei termini stabiliti dalla Legge 241/90. Il termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleterà per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327. Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica, di cui dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, si riferisce esclusivamente all'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune. Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr. Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali) che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20".

*-Nulla Osta dell'Aeronautica Militare REG2023 0014305 26-06-2023 recante quanto segue: "(...)
1. L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con il foglio in riferimento, non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art.lo 320 e segg.) a loro servizio.
2. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. all'esecuzione dell'intervento di cui sopra".*

*-Nota prot. n. 23306 dell'01.06.2023 della Direzione della Giunta Regionale-Settore Rapporti con le Autonomie Locali, Elezioni e Referendum, Espropri – usi civici, secondo cui:
"....la realizzazione di nuova infrastruttura elettrica nei Comuni di Torrazza Piemonte e Verolengo (TO), per quanto di competenza, si rileva quanto segue:
· i Comuni di Torrazza Piemonte e Verolengo (TO), rientrano tra i comuni per i quali è stata*

accertata l'esistenza di usi civici, i quali sono stati assegnati a categoria ai sensi dell'art. 11 della legge 1766 del 16 giugno 1927;

· il Comune di Verolengo (TO) risulterebbe inoltre aver avviato l'accertamento demaniale ai sensi dell'art. 14 della l.r. 29/2009 nell'anno 2015 ma non aver perfezionato l'iter di approvazione di cui agli artt. 8 e 9 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;

· l'art. 78 comma 1 lettera b) del D.P.R. 616/1977 prevede che "...sono attribuite ai Comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di [...] vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico..";

· tutte le verifiche e le certificazioni circa la presenza, ovvero l'assenza, di aree gravate da uso civico sono reperibili presso gli archivi dei Comuni stessi e, previo appuntamento, presso il Commissariato Usi Civici del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta - Tribunale di Torino in Corso Vittorio Emanuele II, 127 (per informazioni e/o appuntamenti tel. 011-4329504 mail: usicivici.torino@giustizia.it /PEC: usicivici.torino@giustiziacerit.it) e devono riguardare tutti i terreni interessati dalle opere, comprese le aree di cantiere e le sue servitù;

· qualora le opere previste dal progetto dovessero interessare terreni vincolati, l'Amministrazione comunale interessata dovrà trasmettere apposita istanza alla struttura competente (che nel caso di specie risulta essere la Città Metropolitana di Torino) per l'acquisizione del parere volto al rilascio della concessione amministrativa con mutamento temporaneo di destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 6 comma 3 lettera a) e nelle modalità di cui al Titolo III Capo IV del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;

· i terreni gravati da uso civico rientrano tra i beni d'interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera h) del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e le autorizzazioni di competenza del Settore scrivente concernono unicamente la conformità con la normativa in materia di usi civici, non sostituendo in alcun modo eventuali autorizzazioni richieste dalle normative in materia paesaggistica.

Si rammenta infine che ove sia necessario il rilascio di una concessione amministrativa su terreni gravati da uso civico, ai sensi dell'art. 25 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, dovrà essere predisposto da parte del concessionario idoneo piano di ripristino ambientale, contenente il cronoprogramma attuativo degli interventi previsti, stimandone il valore e allegando apposita fideiussione bancaria o altra garanzia che possa intendersi equivalente".

A tal fine, si dà atto che sono state trasmesse e sono presenti in atti le Dichiarazioni di assenza di Usi civici, rese rispettivamente dal Comune di Torrazza Piemonte con nota prot. n.4055 del 28.06.2023 e dal Comune di Verolengo con nota prot. 4636 del 19.06.2023.

Si riporta la nota prot. n. 12239-P del 14.06.2023 del MIC -Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio per la città metropolitana di Torino, che richiama la Relazione del Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, sopra riportata, di cui condivide le valutazioni e da cui si evince che l'area oggetto d'intervento ricade in area tutelata ai sensi del art. 142, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 42/02004 e ribadisce il parere endoprocedimentale emesso con nota protocollo n. 834 -P del 18.01.2023 contenente il parere vincolante già reso in sede di Pas per l'impianto fotovoltaico connesso al presente procedimento, e allegato all'istanza di AUR, con cui "(...) Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art.146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica; questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altri vigenti esprime parere favorevole (...).

Per quanto riguarda aspetti di tutela archeologica, si è verificato (...) area (...) caratterizzata verosimilmente da riporti moderni, come confermato anche da alcuni sondaggi archeologici preventivi realizzati nel 2011 sotto la direzione scientifica di questo Ufficio Pertanto, si ritengono molto limitate le possibilità di intercettare strutture e stratigrafie archeologiche durante i

lavori previsti. Tuttavia, si raccomanda di prestare la massima attenzione durante tutte le operazioni di scavo (comprese quelle per la realizzazione del cavidotto) e qualora si verificassero rinvenimenti fortuiti di strutture, reperti e stratigrafie di natura archeologica e paleontologica, sarà necessario ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. darne immediata segnalazione a questo Ufficio, onde non incorrere nei reati e negli illeciti amministrativi di cui agli artt. 161, 175 e 176 del D.Lgs 42/2004 nonché degli artt. 635 e 733 del Codice Penale. I beni ritrovati dovranno essere possibilmente conservati nella loro giacitura originaria e i lavori in quel tratto dovranno essere interrotti sino al sopralluogo da parte di un funzionario di questa Soprintendenza”.

Per l'infrastruttura *de quo* la Società richiedente NAT Power RE srl ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e inamovibilità, anche ai fini dell'esproprio e/o asservimento coattivo (servitù di elettrodotta) dei beni occorrenti; pertanto, è stata disposta la comunicazione dell'avvio del procedimento ai proprietari delle particelle catastali coinvolte, nel rispetto del D.P.R. 327/2001, per le loro eventuali osservazioni e informazioni. Si dà atto, pertanto, che la Società proponente ha comunicato in data 06.06.2023 e in data 16.06.2023 di aver provveduto, rispettivamente, agli adempimenti ai sensi dell'art. 16 c.4 (ricevute delle raccomandate di A/R del 5 e 6 giugno 2023 rif.: Comune di Torrazza Piemonte (TO) Fl. 17 Particelle: 394, 42, 128, 129, 43, 107, 108, 109, 45, 47, 48, 49, 52, 53, 111,117; Fl.18 Particelle: 21, 20, 56, 260, 74, 264, 54, 53, 52, 259, 49, 48, 47, 46, 45, 72, 76, 261, 80, 81,84, 85, 221, 89, 91, 94, 262,225, 263, 102,265, 124, 130, 172, 131, 266; rif.: Comune di Verolengo: Fl. 12 Particelle: 65, 9, 10, 219, 253, 291,14, 292,16, 15, 33) e dell'art. 52^{ter} c. 2 D.P.R. 327/2001 (referti di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio dei due Comuni interessati, e riscontro della pubblicazione dell'avviso sul quotidiano locale online, “Quotidiano del Canavese”, per irreperibilità/assenza di n. 2 comproprietari, ciascuno per 1/5, della Particella 182 del Fl. 18 del P.P. del Comune di Torrazza Piemonte (TO) e del proprietario della Particella n. 291 del Fl. 12 del P.P. del Comune di Verolengo (TO); riscontrata, in seguito a richiesta di informazioni e chiarimenti da parte dei proprietari delle particelle 10 e 65 Foglio 12 del P.P. del Comune di Torrazza Piemonte (TO) e del proprietario della particella 131 fl. 18 del P.P. del Comune di Verolengo (TO), l'assenza di osservazioni ai fini della dichiarazione di pubblica utilità del progetto da approvare, nonché dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio/servitù.

Relativamente alle aree di pertinenza del Demanio dello Stato, il Comune di Verolengo, con nota prot. 5655 del 21.07.2023 comunicava *“che la realizzazione del cavidotto sotterraneo in progetto potrà coesistere con gli utilizzi già presenti sulle particelle censite al fog. 18 ai numeri 20, 21, 72, 80, 84, 89, 124, 259, 261, 263, 264, 265 e 266 in quanto le citate particelle sono in aree agricole sulle quali è presente una strada sterrata, anche se il Comune di Verolengo non ha possibilità di verificare con evidenza l'oggetto dei contratti in essere sulle citate particelle, essendo esse di proprietà demaniale.*

È possibile quindi constatare, analizzando gli elaborati grafici del progetto, che il cavidotto in oggetto potrà coesistere con gli attuali utilizzi in quanto situato ad una profondità adeguata”.

A seguito di tale conclusione e di successivi confronti con gli enti coinvolti, con nota del 06.11.2023, prot. n. 12952, ns. prot. n. del 47901 dell'08.11.2023, l'Agenzia del Demanio dello Stato così si pronunciava: *“(....) con la presente si fa seguito alla precorsa corrispondenza in merito all'impianto fotovoltaico cennato in oggetto che interesserà il Comune di Torrazza Piemonte (dove non sono coinvolte aree demaniali) ed il Comune di Verolengo (dove invece il piano particellare include alcuni terreni intestati al Demanio dello Stato e facenti parte del Patrimonio disponibile dello Stato ed attualmente dati in locazione) (.....) si evince che gli attuali utilizzi dell'area non dovrebbero interferire con i cavidotti dell'impianto in progetto posti ad un'adeguata profondità. (.....)*

giova sottolineare che l'utilizzo da parte di Nat Power delle aree demaniali dovrà essere regolarmente formalizzato tramite contratto di locazione e corresponsione di canone.

Tutto quanto sopra esposto si comunica il nulla osta all'utilizzo delle aree intestate al Demanio dello Stato coinvolte dal Progetto per quanto di competenza di questa Agenzia, condizionandolo al nulla osta degli altri soggetti preposti ed alla piena rispondenza del progetto stesso alla normativa in materia ambientale ed urbanistica."

Considerato che, per le altre Amministrazioni che non hanno fatto pervenire le proprie determinazioni nei termini prescritti nella comunicazione di indizione e convocazione, ai sensi dell'art.14 bis c. 4 L. 241/1990 e s.m.i., la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni.

Vista la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche.

Riscontrata la presenza in atti dell'Attestazione di conformità redatta dal procuratore p.t. della Società e-distribuzione spa (in qualità di gestore dell'infrastruttura come sopra rilevato) ai sensi del comma 2-bis dell'art. 95 del D.Lgs n. 259/03-Codice delle Comunicazioni Elettroniche, come confermato dall'ufficio competente del MIMI, come sopra riportato.

Ritenuto di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa la Conferenza dei Servizi Decisoria, svoltasi in forma semplificata ed in modalità asincrona, tenuto conto anche delle esigenze istruttorie rappresentate dagli Enti coinvolti, in particolare dall'Agenzia del Demanio, che si è pronunciata con nulla osta in data 06.11.2023.

Dato atto che nel corso del presente procedimento di Autorizzazione Unica regionale è avvenuta la voltura (cambio intestazione) dell'istanza del procedimento amministrativo de quo, facente capo alla NAT POWER RE srl, legalmente rappresentata dal Sig. Giorgio Pupillo, in qualità di amministratore unico, in favore della Società TORRAZZA ENERGY srl con sede legale in Via Savona, 97 -Milano (MI), legalmente rappresentata dal Sig. Nicola Volpe, in qualità di amministratore unico, come risulta dalla documentazione presentata con pec prot. n. 36022 del 24.08.2023 dal legale rapp.te della NAT POWER Re srl (Visura camerale della subentrante/cessionaria, Contratto), giusta cessione del ramo d'azienda in data 02.08.2023, da cui si evince la volontà di subentro nella titolarità del provvedimento autorizzatorio della Società TORRAZZA ENERGY srl;

Dato atto, infine, che in data 09.11.2023, con nota ns. prot. n. 48132/2023, la Società TORRAZZA ENERGY srl subentrante nel procedimento, comunicava il nominativo del nuovo amministratore unico nella persona della sig.ra Cumerlato Tiziana Maria, come da documentazione allegata alla suddetta nota (Visura camerale, dichiarazione antimafia);

Preso atto della necessità di adottare il presente provvedimento in favore della suddetta Società TORRAZZA ENERGY srl, in persona del nuovo amministratore unico, legale rappresentante p.t., sig.ra Cumerlato Tiziana Maria, in luogo della Società NAT POWER RE srl, originariamente istante.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

- DPCM 08.07.2003;
- D.Lgs. n. 330/2004;
- D.M. 29 Maggio 2008;
- l.r. n. 56 /1977 e s.m.i.;
- l.r. n. 3/2023;
- Decreto MITE 20.10.2022, par. 2 Linee Guida Nazionali 20.10.2022;
- l.r. n. 14/2014 e s.m.i.;
- art. 17 della l.r. 23/2008;
- VISTI gli esiti della Conferenza dei Servizi decisoria svoltasi in modalità semplificata e asincrona;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,;
- Considerato che la conclusione del procedimento è avvenuta entro 180 giorni a decorrere dalla data di avvio dello stesso.;

determina

1. La conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria, svoltasi ai sensi degli artt. 14 c. 2 e 14-bis L. 241/90, in forma semplificata ed in modalità asincrona, come richiamato in narrativa, al fine di valutare il progetto, ad istanza di NAT POWER RE srl, per costruire ed esercire la rete e l'impianto di distribuzione di energia elettrica e delle opere indispensabili alle stesse, alla tensione nominale di 15 kV, nei Comuni di Torrazza Piemonte e Verolengo (prov. TO).

2. Di adottare, ai sensi dell'art. 14 quater c. 1 della L. 241/90, i risultati della Conferenza dei Servizi Decisoria e, pertanto, viste le motivazioni indicate in premessa, di autorizzare la Società TORRAZZA ENERGY srl, in persona del nuovo rappresentante p.t, subentrata nel presente procedimento amministrativo pendente alla Società istante NAT POWER RE srl, come sopra enunciato, alla costruzione del suddetto impianto di distribuzione e la Società e-distribuzione spa alla relativa gestione ed esercizio, come richiesto.

3. Di specificare che, ai sensi dell'art. 14 quater c. 3, primo periodo, della L. 241/90, la presente determinazione è immediatamente efficace.

4. La Società TORRAZZA ENERGY srl dovrà osservare tutte le prescrizioni progettuali e la Società e-distribuzione spa, quelle gestionali, nonché quelle contenute negli assenti, pareri, nulla osta allegati e riportati nella presente determinazione, meglio dettagliati in premessa.

5. Ai sensi del DPR 327/2001, la presente determinazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio e/o asservimento (servitù di elettrodotto) dei beni interessati, ai fini della realizzazione del suddetto impianto, come sopra dettagliati oltre che nella documentazione progettuale presentata ed ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità, urgenza ed inamovibilità delle opere occorrenti per la costruzione ed esercizio dello stesso.

6. Entro due anni dalla data della presente determinazione, la Società TORRAZZA ENERGY srl dovrà presentare al Settore regionale competente, ai sensi degli artt. 13 e 14 della l.r. 23/84, i piani particellari con l'elenco dei proprietari sulle aree private su cui insisterà l'opera autorizzata, rispetto

ai quali è necessario procedere nei termini della legge regionale 23/84, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. 330/2004, ed entro tre anni deve iniziare i lavori. Le espropriazioni/asservimenti devono essere condotti a termine entro cinque anni dalla data della presente determinazione.

7. La presente determinazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.

8. Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza di autorizzazione, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici.

9. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, la Società TORRAZZA ENERGY srl dovrà fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti da DPCM 08.07.2003 e s.m.i..

10. La Società TORRAZZA ENERGY srl e/o la Società e-distribuzione spa, dovranno comunicare alle Amministrazioni interessate la data dell'entrata in esercizio delle opere.

11. La Società TORRAZZA ENERGY srl assume la piena responsabilità in riferimento ai diritti dei terzi, nonchè agli eventuali danni comunque causati a persone o beni pubblici e privati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, restando le Amministrazioni indenni da qualsiasi azione o molestia.

12. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio eventualmente realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

13. La Società TORRAZZA ENERGY srl resta obbligata ad eseguire durante la costruzione e la Società e-distribuzione spa durante l'esercizio dell'impianto tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

14. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della Società TORRAZZA ENERGY srl.

15. Il Settore Tecnico regionale territorialmente competente è incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato e prescritto e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto al punto 3.1.03 del D.M. 21.03.1988 e s.m.i..

16. La Società TORRAZZA ENERGY srl dovrà dare comunicazione, mediante raccomandata, della data di adozione del presente provvedimento a tutti gli intestatari nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo preordinato all'esproprio e/o asservimento coattivo.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale,

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di 60 o 120 giorni dalla sua notifica o piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe